

STATUTO UMBRIAFIERE SPA
In aggiornamento

| TITOLO I | |
|---|---|
| DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA | |
| Art. 1 <i>Denominazione</i> | Art. 1 <i>Denominazione</i> |
| La società regolata dal presente Statuto si denomina UMBRIAFIERE S.p.A.. | La società regolata dal presente Statuto si denomina UMBRIAFIERE S.p.A.. |
| Art. 2 <i>Oggetto</i> | Art. 2 <i>Oggetto</i> |
| La società ha per oggetto: - l'esercizio dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali; - la gestione di spazi fieristici in proprietà e di terzi, con relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi ad essi connessi; - organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale e nazionale e relative associazioni di categoria; - locazione a terzi di spazi per manifestazioni fieristiche, iniziative istituzionali, commerciali e sociali; - ogni altra attività connessa o complementare alle precedenti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di allestimenti anche fieristici, quali la progettazione, la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand e servizi accessori; operazioni di pulizia, facchinaggio e manutenzione, intese quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento di oggetti e materiali; attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand; | La società ha per oggetto: - l'esercizio dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali; - la gestione di spazi fieristici in proprietà e di terzi, con relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi ad essi connessi; - organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale e nazionale e relative associazioni di categoria; - locazione a terzi di spazi per manifestazioni fieristiche, iniziative istituzionali, commerciali e sociali; - ogni altra attività connessa o complementare alle precedenti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di allestimenti anche fieristici, quali la progettazione, la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand e servizi accessori; operazioni di pulizia, facchinaggio e manutenzione, intese quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento di oggetti e materiali; attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand; |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - attività di consulenza e/o organizzazione di eventi collegati: al mondo dello spettacolo, del tempo libero, di gare e manifestazioni sportive, al sistema delle tradizioni locali, a iniziative socio-culturali di vario genere, a manifestazioni espositive esterne, anche in collaborazione con terzi organizzatori; - attività di promozione, esposizione delle tipicità ed eccellenze dell'Umbria; - la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze, workshop e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni anche attraverso la gestione di siti internet e l'utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; - la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede; - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e offerta di servizi di catering. <p>Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà compiere tutti gli atti ed operazioni di natura produttiva, commerciale, industriale, bancaria, finanziaria e creditizia, mobiliare ed immobiliare (compresi acquisto, alienazione, divisione, locazione, affitto e comodato di immobili e di aziende, di beni mobili registrati e di beni mobili in generale, o di diritti parziali sugli stessi; stipulazione di contratti di leasing mobiliare ed immobiliare; costituzione di servitù attive e passive e di vincoli in generale su immobili; stipulazione di contratti di assicurazione, contratti di appalto, contratti di mutuo in una</p> | <ul style="list-style-type: none"> - attività di consulenza e/o organizzazione di eventi collegati: al mondo dello spettacolo, del tempo libero, di gare e manifestazioni sportive, al sistema delle tradizioni locali, a iniziative socio-culturali di vario genere, a manifestazioni espositive esterne, anche in collaborazione con terzi organizzatori; - attività di promozione, esposizione delle tipicità ed eccellenze dell'Umbria; - la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze, workshop e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni anche attraverso la gestione di siti internet e l'utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; - la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede; - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e offerta di servizi di catering. <p>Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà compiere tutti gli atti ed operazioni di natura produttiva, commerciale, industriale, bancaria, finanziaria e creditizia, mobiliare ed immobiliare (compresi acquisto, alienazione, divisione, locazione, affitto e comodato di immobili e di aziende, di beni mobili registrati e di beni mobili in generale, o di diritti parziali sugli stessi); stipulazione di contratti di leasing mobiliare ed immobiliare; costituzione di servitù attive e passive e di vincoli in generale su immobili; stipulazione di contratti di assicurazione, contratti di appalto, contratti di mutuo in una</p> |
|---|--|

parola, intendendosi la precedente elencazione esemplificativa e non tassativa, potrà compiere quant'altro fosse ritenuto dall'organo amministrativo necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà assumere partecipazioni in altre società e concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi purchè nei limiti stabiliti dal 1° comma dell'art. 2361 C.C.. La Società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, appalti e licitazioni private, effettuate da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività inerenti rientranti nell'ambito della propria attività e investimenti.

Sono escluse l'attività diretta nei confronti del pubblico alla raccolta del risparmio, l'attività di mediazione, l'attività riservate agli intermediari finanziari e comunque riservate a soggetti iscritti in albi professionali o aventi particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 3
Sede

La sede della Società è nel Comune di Bastia Umbra (PG). L'attuale indirizzo della sede sociale è piazza Moncada, presso il centro fieristico "Lodovico Maschiella" ma comunque varrà quello che tempo per tempo risulterà iscritto nel competente registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo della società tenuto a provvedervi in caso di eventuale variazione dandone comunicazione anche ai soci e (se nominato) all'organo di controllo.

Art. 5
Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31

parola, intendendosi la precedente elencazione esemplificativa e non tassativa, potrà compiere quant'altro fosse ritenuto dall'organo amministrativo necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà ~~assumere partecipazioni in altre società e~~ concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi purchè nei limiti stabiliti dal 1° comma dell'art. 2361 codice civile (C.C.). La Società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, appalti e licitazioni private, effettuate da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività inerenti rientranti nell'ambito della propria attività e investimenti.

Sono escluse l'attività diretta nei confronti del pubblico alla raccolta del risparmio, l'attività di mediazione, l'attività riservate agli intermediari finanziari e comunque riservate a soggetti iscritti in albi professionali o aventi particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società potrà assumere o detenere partecipazioni in altre società nei limiti ed alle condizioni previsti dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Art. 3
Sede

La sede della Società è nel Comune di Bastia Umbra (PG). L'attuale indirizzo della sede sociale è piazza Moncada, presso il centro fieristico "Lodovico Maschiella" ma comunque varrà quello che tempo per tempo risulterà iscritto nel competente registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo della società tenuto a provvedervi in caso di eventuale variazione dandone comunicazione anche ai soci e (se nominato) all'organo di controllo.

Art. 5 4
Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31

dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 6
Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 284.742,96 (duecentoottantaquattromilasettecentoquarantadue/96) diviso in azioni ordinarie

dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 5
Trasparenza

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 175/2016.

La società provvede alla trasmissione agli enti pubblici soci dei dati richiesti dalla normativa per l'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo agli enti medesimi.

Art. 6
Reclutamento del personale

La società stabilisce con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché di quelli recati dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016 e provvede alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale della società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – DOMICILIO DEI SOCI – ANTICIPAZIONI – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI – RECESSO DEI SOCI

Art. 6 7
Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 284.742,96 (duecentoottantaquattromilasettecentoquarantadue/96) diviso in azioni ordinarie

del valore nominale di Euro 51,64 ciascuna spettanti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione nella società e può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria anche mediante conferimenti in natura e cessioni di crediti.

Per il conseguimento dello scopo sociale la società, oltre al proprio capitale sociale e alle eventuali riserve, potrà avvalersi di contributi dello Stato, da Enti Pubblici e privati e da Società Italiane ed estere. In caso di aumento del Capitale Sociale è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile.

Le Azioni sono nominative quando ciò è prescritto dalla legge; diversamente le Azioni, quando sono interamente liberate, possono essere nominative o al portatore e tramutabili dall'una e all'altra specie, a richiesta ed a spese dell'azionista.

L'assemblea straordinaria in coerenza a quanto contempla il I comma dell'art. 2349 C.C. può deliberare, con conseguente aumento del capitale sociale, l'emissione di speciali azioni a fronte dell'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società e da assegnare individualmente agli stessi; può altresì deliberare l'emissione di azioni che, come prevede l'art. 2348 C.C., attribuiscono diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

del valore nominale di Euro 51,64 ciascuna spettanti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione nella società e può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria anche mediante conferimenti in natura e cessioni di crediti.

~~Per il conseguimento dello scopo sociale la società, oltre al proprio capitale sociale e alle eventuali riserve, potrà avvalersi di contributi dello Stato, da Enti Pubblici e privati e da Società Italiane ed estere. In caso di aumento del Capitale Sociale è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 C.C..~~

~~Le Azioni sono nominative quando ciò è prescritto dalla legge; diversamente le Azioni, quando sono interamente liberate, possono essere nominative o al portatore e tramutabili dall'una e all'altra specie, a richiesta ed a spese dell'azionista.~~

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Il possesso di esse comporta piena adesione allo Statuto sociale ed alle altre deliberazioni assembleari.

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni al portatore o nominative.

~~L'assemblea straordinaria in coerenza a quanto contempla il I comma dell'art. 2349 C.C. può deliberare, con conseguente aumento del capitale sociale, l'emissione di speciali azioni a fronte dell'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società e da assegnare individualmente agli stessi; può altresì deliberare l'emissione di azioni che, come prevede l'art. 2348 C.C., attribuiscono diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.~~

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni privilegiate aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni.

E' data facoltà di delegare l'Organo amministrativo di aumentare una o più volte il capitale ai sensi dell'art.

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 4 <i>Domicilio dei soci</i></p> <p>Il domicilio di ciascun socio per tutti i propri rapporti connessi con la sua partecipazione nella società si intende l'indirizzo postale del luogo della sua residenza anagrafica o sede sociale, quali risulteranno annotati sul libro dei soci la prima volta su sua dichiarazione resa al momento del suo ingresso nella società e successivamente, causa eventuale loro variazione, da lui tempestivamente comunicata per scritto alla società. Pertanto al domicilio come risultante sul libro dei soci saranno validamente fatte da chiunque interessato la comunicazione o notificazione di notizie e di ogni specie di atto attinenti il rapporto sociale. Purchè si abbia la prova dell'avvenuta ricezione, in caso d'urgenza avrà efficacia la comunicazione di notizie attinenti il rapporto sociale trasmessa al socio o a mano o per telefono o fax o e mail i cui dati identificativi egli è tenuto a fornire alla società, che li annoterà sul libro dei soci, al momento dell'assunzione della partecipazione nella stessa o successivamente in caso di loro variazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Anticipazioni</i></p> <p>Su deliberazione dell'assemblea ordinaria e nel rispetto delle condizioni dettate dalle normative tempo per tempo vigenti, i soci potranno effettuare anticipazioni in denaro a favore della società a fronte di futuri aumenti di capitale sociale, ma in proporzione alle rispettive partecipazioni e senza obbligo per la società di procedere all'aumento del capitale sociale in tempo determinato.</p> | <p style="text-align: center;">2443 C.C..</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 8 <i>Domicilio dei soci</i></p> <p>Il domicilio di ciascun socio per tutti i propri rapporti connessi con la sua partecipazione nella società si intende l'indirizzo postale del luogo della sua residenza anagrafica o sede sociale, quali risulteranno quali risulteranno annotati sul libro dei soci la prima volta su sua dichiarazione resa al momento del suo ingresso nella società e successivamente, causa eventuale loro causa eventuale loro in caso di variazione, da lui tempestivamente comunicata o o per iscritto alla società. Pertanto al domicilio come risultante sul libro dei soci saranno validamente fatte da chiunque interessato la comunicazione o notificazione di notizie e di ogni specie di atto attinenti il rapporto sociale. Purchè si abbia la prova dell'avvenuta ricezione, in caso d'urgenza avrà efficacia la comunicazione di notizie attinenti il rapporto sociale trasmessa al socio e e a mano, e e per telefono, e e fax, e e e mail o Pec, i cui dati identificativi egli è tenuto a fornire alla società, che li annoterà sul libro dei soci, al momento dell'assunzione della partecipazione nella stessa o successivamente in caso di loro variazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 9 <i>Anticipazioni, finanziamenti dei soci e contributi</i></p> <p>Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria e nel rispetto delle condizioni dettate dalle normative tempo per tempo tempo per tempo vigenti, i soci potranno effettuare anticipazioni in denaro a favore della società a fronte di futuri aumenti di capitale sociale, ma in proporzione alle rispettive partecipazioni e senza obbligo per la società di procedere all'aumento del capitale sociale in tempo determinato.</p> |
|---|--|

Potranno altresì fare anticipazioni apportando denaro nella società affinché possa far fronte alle sue necessità di liquidità da utilizzare per l'esigenze della sua attività e gestione e anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni, sia a fondo perduto sia dietro restituzione a tempo indeterminato nel senso che il rimborso potrà avvenire su deliberazione dell'organo amministrativo che l'assumerà qualora a suo giudizio non ostino al momento per la società o esigenze di liquidità o disposizioni di legge a garanzia dei creditori della società. Tali apporti monetari sono di norma infruttiferi; invece qualora fosse previsto un interesse remunerativo e la scadenza (rateizzata o non) della restituzione al socio, l'apporto costituirà suo finanziamento alla società. Salva diversa determinazione dei soci nessun compenso spetterà alla società o ai soci per eventuali garanzie prestate rispettivamente nei confronti dei soci o della società.

Art. 8
Trasferimento delle azioni

Ogni azione (o il connesso diritto di opzione) è liberamente trasferibile *mortis causa* e anche per atto tra vivi salvo nel caso di vendita in quanto in tale ipotesi il disponente è tenuto a farne offerta in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel libro dei soci.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine la prelazione offerta tale diritto si accresce agli altri soci e fra loro in proporzione alla propria partecipazione.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, contenente tutte le modalità della vendita.

L'esercizio della prelazione dovrà essere

Potranno altresì fare anticipazioni apportando denaro nella società affinché possa far fronte alle sue necessità di liquidità da utilizzare per l' ~~le~~ esigenze della sua attività e gestione e anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni, sia a fondo perduto sia dietro restituzione a tempo indeterminato. ~~nel senso che~~ Il rimborso potrà avvenire su deliberazione dell'Organo amministrativo che l'assumerà qualora a suo giudizio non ostino al momento per la società o esigenze di liquidità o disposizioni di legge a garanzia dei creditori della società. Tali apporti monetari sono di norma infruttiferi; invece qualora fosse previsto un interesse remunerativo e la scadenza (rateizzata o non) della restituzione al socio, l'apporto costituirà suo finanziamento alla società. Salva diversa determinazione dei soci nessun compenso spetterà alla società o ai soci per eventuali garanzie prestate rispettivamente nei confronti dei soci o della società.

La società potrà avvalersi di contributi dello Stato e di Enti Pubblici e privati.

Art. 8 **10**
Trasferimento delle azioni

Ogni azione (o il connesso diritto di opzione) è liberamente trasferibile *mortis causa* e anche per atto tra vivi salvo nel caso di vendita in quanto in tale ipotesi il disponente è tenuto a farne offerta in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel libro dei soci.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine la prelazione offerta tale diritto si accresce agli altri soci e fra loro in proporzione alla propria partecipazione.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, contenente tutte le modalità della vendita.

L'esercizio della prelazione dovrà essere

comunicato al socio offerente con lettera raccomandata, pure con avviso di ricevimento, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma.

Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, il Socio offerente sarà libero di vendere le azioni offerte (o i propri diritti di opzione) entro il perentorio termine di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai Soci, in quanto altrimenti, qualora voglia ancora vendere le proprie azioni dovrà ripetere l'offerta in prelazione.

In difetto di accordo sul prezzo delle Azioni in cessione, il prezzo sarà fissato da un arbitratore (art. 1349 C.C.) nominato d'accordo dalle parti, oppure in difetto dal Presidente del Tribunale.

~~comunicato al socio offerente con lettera raccomandata, pure con avviso di ricevimento, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma.~~

~~Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, il Socio offerente sarà libero di vendere le azioni offerte (o i propri diritti di opzione) entro il perentorio termine di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai Soci, in quanto altrimenti, qualora voglia ancora vendere le proprie azioni dovrà ripetere l'offerta in prelazione.~~

~~In difetto di accordo sul prezzo delle Azioni in cessione, il prezzo sarà fissato da un arbitratore (art. 1349 C.C.) nominato d'accordo dalle parti, oppure in difetto dal Presidente del Tribunale.~~

Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, è riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessioni di azioni o di diritti di opzione per aumenti di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Organo amministrativo indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo amministrativo. Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato salvo quanto di seguito specificato.

In ogni caso la cessione di azioni e la costruzione di diritti reali sulle stesse sono sottoposti al preventivo motivato gradimento dell'ente o degli enti pubblici partecipanti. In caso di pluralità di enti pubblici è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico. Sulla richiesta di gradimento presentata dall'azionista

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Recesso dei soci</i></p> <p>Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società per tutte o parte delle proprie azioni in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigenti o in altri casi allorché ricorra il consenso di tutti gli altri soci.</p> <p>Il recesso che presuppone il mancato concorso del recedente alla deliberazione o al fatto su cui dissente, potrà essere esercitato secondo i termini, modalità, criteri di valutazione delle azioni e procedimenti di liquidazione fissati negli artt. 2437 bis/ter/quater C.C..</p> | <p>per il tramite dell'Organo amministrativo della società, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorsi i sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. La motivazione dovrà in ogni caso riferirsi a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'oggetto sociale.</p> <p>L'alienazione delle azioni è, comunque, soggetta alle previsioni di cui agli art. 7, comma 1 e 10 del d.lgs. 175/2016.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 11 <i>Recesso dei soci</i></p> <p>Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società per tutte o parte delle proprie azioni in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigenti o in altri casi allorché ricorra il consenso di tutti gli altri soci.</p> <p>Il recesso che presuppone il mancato concorso del recedente alla deliberazione o al fatto su cui dissente, potrà essere esercitato secondo i termini, modalità, criteri di valutazione delle azioni e procedimenti di liquidazione fissati negli artt. 2437 bis/ter/quater C.C..</p> <p>Il recesso è disciplinato dalla vigente normativa quanto alle ipotesi in cui tale diritto compete ai soci, alla procedura per il suo esercizio, alla determinazione del valore dell'azione ed al procedimento di liquidazione.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ORGANI SOCIALI - COMPETENZE DEI SOCI - DELIBERE DEI SOCI - ASSEMBLEE - FUNZIONAMENTO E</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Assemblee</i></p> | <p style="text-align: center;">CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA – DIRITTO DI VOTO – INTERVENTO E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>Organi sociali</i></p> <p>Sono organi della Società:</p> <p>a) l'Assemblea dei soci (di seguito Assemblea);</p> <p>b) l'Organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione);</p> <p>c) l'Amministratore delegato;</p> <p>d) il Collegio Sindacale;</p> <p>e) il Revisore legale dei conti.</p> <p>E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d. lgs. 175/2016.</p> <p>E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d. lgs. 175/2016.</p> <p>E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza ai sensi dell'art. 11, comma 10, del d. lgs. 175/2016.</p> <p>I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali e alle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 12 e 14 del d. lgs. 175/2016.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del d.lgs. 175/2016.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 13 <i>Assemblee Assemblea dei soci</i></p> |
|---|---|

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Assemblea Ordinaria: le compete deliberare sugli argomenti dettati dal 1° comma art. 2364 e II comma art. 2361 C.C. e altresì su ogni altro argomento per il quale questo statuto o normative tempo per tempo vigenti attribuissero competenza "all'assemblea" genericamente indicata; è validamente costituita con l'intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino in prima convocazione, almeno la metà del capitale sociale e in seconda convocazione, qualunque parte del capitale sociale ed in entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta.

Assemblea straordinaria: le compete deliberare sugli argomenti dettati dal 1° comma art. 2365 C.C. e dell'art. 2349 C.C. e su ogni argomento che dalla legge fosse specificamente rimesso alla sua competenza; in prima convocazione è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale; mentre in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con l'intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale a meno che si tratti di cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, revoca del suo stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate per i quali sono richiesti per la costituzione e la delibera il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale.

Sono comunque salvi i quorum più elevati che fossero stabiliti per specifici argomenti dal presente statuto o da normative tempo per tempo vigenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Assemblea Ordinaria: le compete deliberare sugli argomenti dettati dal comma 1, dell'art. 2364 ~~e comma 2, dell'art. art. 2361 C.C.~~ e altresì su ogni altro argomento per il quale questo statuto o normative ~~tempo per tempo~~ vigenti attribuissero competenza "all'assemblea" genericamente indicata; è validamente costituita con l'intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino in prima convocazione, almeno la metà del capitale sociale e in seconda convocazione, qualunque parte del capitale sociale ed in entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta.

Assemblea straordinaria: le compete deliberare sugli argomenti dettati dal comma 1, dell'art. 2365 C.C. ~~e dall'art. 2349 C.C.~~ e su ogni argomento che dalla legge fosse specificamente rimesso alla sua competenza; in prima convocazione è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale; mentre in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con l'intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale a meno che si tratti di cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, revoca del suo stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate per i quali sono richiesti per la costituzione e la delibera il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale.

Sono comunque salvi i *quorum* più elevati che fossero stabiliti per specifici argomenti dal presente Statuto o da normative vigenti.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>Convocazione dell'Assemblea</i></p> | <p>una rilevante modificazione dei diritti dei soci e, comunque, quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinato come specificato ai seguenti commi. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica e devono, altresì, essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci. Resta fermo quanto previsto dal dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. 175/2016 in tema di modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società, di trasformazione della società, di trasferimento della sede sociale all'estero e la revoca dello stato di liquidazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 14 <i>Convocazione dell'Assemblea</i></p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nel luogo (in Italia) che lo stesso ravvisi opportuno ma preferibilmente nel Comune dove è la sede sociale e presso questa. La convocazione avverrà per iniziativa dell'organo amministrativo ma nei casi previsti dall'art. 2367 C.C. anche su richiesta dei soci. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che seconda convocazione (quest'ultima per un giorno diverso dalla prima) dovrà essere inviato a mezzo raccomandata postale, per fax, per PEC o e-mail, oppure consegnato a mano, (purchè in ogni caso si abbia prova dell'avvenuta ricezione) almeno otto giorni prima dell'adunanza, a tutti gli aventi diritto/dovere a parteciparvi: per i soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per i componenti l'organo amministrativo e per i sindaci nell'ultimo domicilio da loro comunicato alla società. Anche senza la formale convocazione l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare, purchè nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti, allorchè vi partecipino in proprio o per delega tutti i soci e altresì la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e del collegio sindacale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Diritto di voto</i></p> <p>Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Questo non spetta (art. 2344 C.C.) al socio in mora. La delega di rappresentanza del socio nell'assemblea è disciplinata dall'art. 2372 C.C.. E' ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Intervento e Presidenza dell'Assemblea</i></p> <p>L'intervento all'Assemblea è regolato</p> | <p style="text-align: center;"><i>Funzionamento e convocazione dell'Assemblea dei soci</i></p> <p>L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nel luogo (in Italia) che lo stesso ravvisi opportuno ma preferibilmente nel Comune dove è la sede sociale e presso questa. La convocazione avverrà per iniziativa dell'organo amministrativo ma nei casi previsti dall'art. 2367 C.C. anche su richiesta dei soci. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che seconda convocazione (quest'ultima per un giorno diverso dalla prima) dovrà essere inviato a mezzo raccomandata postale, per fax, per PEC o e-mail, oppure consegnato a mano, (purchè in ogni caso si abbia prova dell'avvenuta ricezione) almeno otto giorni prima dell'adunanza, a tutti gli aventi diritto/dovere a parteciparvi: per i soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per i componenti l'organo amministrativo e per i sindaci nell'ultimo domicilio da loro comunicato alla società. Anche senza la formale convocazione l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare, purchè nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti, allorchè vi partecipino in proprio o per delega tutti i soci e altresì la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e del collegio sindacale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 15 <i>Diritto di voto</i></p> <p>Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Questo non spetta (art. 2344 C.C.) al socio in mora. La delega di rappresentanza del socio nell'Assemblea è disciplinata dall'art. 2372 C.C.. E' ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 16 <i>Intervento e Presidenza dell'Assemblea dei soci</i></p> <p>L'intervento all'Assemblea è regolato</p> |
|--|--|

dalla legge.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento spetterà, se nominato, al Vice Presidente altrimenti la presidenza potrà essere affidata ad altra persona scelta al momento dai soci partecipanti. L'assemblea nomina il segretario, scelto tra i presenti o estraneo, che assiste il presidente nello svolgimento della riunione.

Compete al presidente della riunione constatare la validità della sua costituzione, il diritto di voto nella stessa; l'avvenuto deposito nella sede sociale da parte del socio partecipante, almeno cinque giorni prima di quello della riunione, delle azioni da lui possedute o della relativa certificazione. Egli inoltre dirige le discussioni sugli argomenti da trattare, determina le modalità della votazione, cura unitamente al segretario la verbalizzazione sul libro delle assemblee sottoscrivendone il verbale lui medesimo ed il segretario oppure lui e il notaio qualora questo fosse chiamato a tale verbalizzazione nei casi prescritti dalla legge o per determinazione del presidente della riunione. All'assemblea partecipano i componenti l'organo amministrativo e i sindaci.

Art. 14
Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata secondo il "sistema tradizionale", da più persone soci e/o non soci, costituenti un Consiglio, di cui una Presidente a cui spettano oltre ai poteri che gli competono quale amministratore, anche le funzioni dettate dal I comma dell'art. 2381 C.C..

dalla legge.
L'Assemblea è **presieduta dall'Amministratore unico** o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento spetterà, se nominato, al Vice Presidente **di cui all'art. 17 del presente Statuto** altrimenti ~~la presidenza potrà essere affidata ad altra persona scelta al momento dai soci partecipanti.~~ L'Assemblea nomina il segretario, scelto tra i presenti o estraneo, che assiste il Presidente nello svolgimento della riunione.

Compete al Presidente della riunione constatare la validità della sua costituzione, il diritto di voto nella stessa; l'avvenuto deposito nella sede sociale da parte del socio partecipante, almeno cinque giorni prima di quello della riunione, delle azioni da lui possedute o della relativa certificazione. Egli inoltre dirige le discussioni sugli argomenti da trattare, determina le modalità della votazione, cura unitamente al segretario la verbalizzazione sul libro delle assemblee sottoscrivendone il verbale lui medesimo ed il segretario oppure lui e il notaio qualora questo fosse chiamato a tale verbalizzazione nei casi prescritti dalla legge o per determinazione del presidente della riunione. All'Assemblea partecipano i componenti dell'Organo amministrativo e i sindaci.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 14 **17**
~~Consiglio di Amministrazione~~ **Organo amministrativo**

~~La società è amministrata secondo il "sistema tradizionale", da più persone soci e/o non soci, costituenti un Consiglio, di cui una Presidente a cui spettano oltre ai poteri che gli competono quale amministratore, anche le funzioni dettate dal I comma dell'art. 2381 C.C..~~

Il numero degli amministratori che lo compongono, minimo e massimo, verrà stabilito di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria in occasione della nomina del Consiglio.

In ogni caso sono membri di diritto del consiglio di amministrazione tre persone di cui una nominata dalla Sviluppumbria s.p.a, un'altra nominata dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria e un'altra dal Comune di Bastia Umbra come previsto dagli artt. 2449 e 2450 C.C.. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non sia stato nominato dall'Assemblea ed eventualmente un Vice Presidente facente funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, senza in tal caso alcun compenso aggiuntivo, elegge pure un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Gli amministratori, tutti rieleggibili, durano in carica non oltre il periodo di tre esercizi, comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori cessano dalla carica anche per dimissioni o decadenza o revoca.

L'amministratore nominato direttamente da ciascuno dei suddetti Enti è revocabile solo dall'Ente che lo ha nominato.

~~Il numero degli amministratori che lo compongono, minimo e massimo, verrà stabilito di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria in occasione della nomina del Consiglio.~~

~~In ogni caso sono membri di diritto del consiglio di amministrazione tre persone di cui una nominata dalla Sviluppumbria s.p.a, un'altra nominata dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria e un'altra dal Comune di Bastia Umbra come previsto dagli artt. 2449 e 2450 C.C.. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non sia stato nominato dall'Assemblea ed eventualmente un Vice Presidente facente funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, senza in tal caso alcun compenso aggiuntivo, elegge pure un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.~~

~~Gli amministratori, tutti rieleggibili, durano in carica non oltre il periodo di tre esercizi, comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori cessano dalla carica anche per dimissioni o decadenza o revoca.~~

~~L'amministratore nominato direttamente da ciascuno dei suddetti Enti è revocabile solo dall'Ente che lo ha nominato.~~

L'Organo amministrativo delle società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della

sezione VI-bis del capo V del titolo V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo Decreto.

Gli amministratori, tutti rieleggibili, sono scelti tra persone che si trovino nella condizione e siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente e non possono essere dipendenti degli organismi o delle amministrazioni socie.

In ogni caso, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la sostituzione di alcuno dei suoi membri, da qualunque causa dipenda, dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Tale criterio si applica per almeno tre mandati consecutivi. Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

L'Organo amministrativo, salvo diversa indicazione all'atto della nomina, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla scadenza del termine l'Organo amministrativo resterà in carica con poteri solo di ordinaria amministrazione sino alla effettiva sostituzione.

L'Amministratore Unico e/o i membri del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 175/2016 e a questi si applica la disciplina di cui al comma 8 del medesimo articolo.

Per l'Organo amministrativo restano ferme le cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 17 <i>Sostituzione degli Amministratori.</i></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più dei membri elettivi si applica quanto previsto dall'art. 2386 C.C.; mentre se vengono a mancare uno o più dei membri di diritto, provvederà alla sostituzione, su richiesta degli altri amministratori, l'Ente che li ha rispettivamente nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione manterrà i suoi poteri e la sua operatività in attesa della nomina degli Amministratori mancanti.</p> <p>Se per qualunque causa viene meno la maggioranza degli amministratori elettivi in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio per cui quelli rimasti in carica</p> | <p>(Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012), richiamato dall'art. 11, comma 14, del d.lgs. 175/2016.</p> <p>Ciascun amministratore è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dell'art. 2390 del C.C..</p> <p>L'Organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, elegge nel suo seno un Presidente e, senza riconoscimento di oneri aggiuntivi, può eleggere un Vice Presidente nel rispetto delle modalità di individuazione di cui alla lett. b) dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. 175/2016. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.</p> <p>Può altresì nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 18 <i>Sostituzione, decadenza degli Amministratori</i></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più dei membri elettivi si applica quanto previsto dall'art. 2386 C.C.; mentre se vengono a mancare uno o più dei membri di diritto, provvederà alla sostituzione, su richiesta degli altri amministratori, l'Ente che li ha rispettivamente nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione manterrà i suoi poteri e la sua operatività in attesa della nomina degli Amministratori mancanti.</p> <p>Se per qualunque causa viene meno la maggioranza degli amministratori elettivi in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio per cui quelli rimasti in carica</p> |
|--|--|

devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale potrà nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono tenuti ad agire in modo informato come dispone l'art.2381 u.c. C.C., competono, salvo quanto riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea, tutti i poteri per il compimento degli atti ed operazioni che riterrà necessari od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Tuttavia occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea per il compimento dei seguenti atti ed operazioni intendendosi l'elencazione tassativa e non esemplificativa: acquisto e alienazione di immobili, di diritti parziari su questi, di aziende e di partecipazioni in società; costituzioni di vincoli su immobili; stipulazione di mutui e finanziamenti assistiti da garanzie

devono convocare d'urgenza l'Assemblea per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale potrà nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del C.C. e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. 175/2016.

Qualora l'amministratore sia dipendente della società controllante si applicherà quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del d.lgs. 175/2016, mentre si applicherà quanto previsto dal comma 11 del predetto articolo per le società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto.

Art. ~~15~~ **19**

*Poteri del ~~Consiglio di Amministrazione~~
dell'Organo amministrativo*

~~Al Consiglio di Amministrazione, i cui membri~~ **All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, che** sono tenuti ad agire in modo informato come dispone l'ultimo comma dell'art. 2381 C.C., competono, salvo quanto riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea, tutti i poteri per il compimento degli atti ed operazioni che riterrà necessari od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. Tuttavia occorrerà la preventiva autorizzazione dell'Assemblea per il compimento dei seguenti atti ed operazioni intendendosi l'elencazione tassativa e non esemplificativa: acquisto e alienazione di immobili, di diritti parziari su questi, di aziende e di partecipazioni in società; costituzioni di vincoli su immobili; stipulazione di mutui e finanziamenti assistiti da garanzie

ipotecarie; costituzione di ipoteche (ma non quelle su beni mobili registrati) costituzione di pegni, prestazione di fideiussioni ed avalli; rilascio di pagherò diretti o accettazione di tratte passive non a fronte di fornitura di merci, servizi e attrezzature; contratti di leasing immobiliare; la costituzione ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. C.C. di uno o più patrimoni ciascuno destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.

Art. 22

Rappresentanza legale della Società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, su delega del Consiglio stesso, anche ad altri suoi membri; ma compete di diritto pure al Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare direttori e procuratori speciali e *ad negotia*, attribuendo le relative facoltà, anche a persone estranee al consiglio stesso.

Nel caso di attribuzioni di poteri ad un membro del Consiglio di Amministrazione, per tale funzione non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società o eventualmente a terzi.

ipotecarie; costituzione di ipoteche (ma non quelle su beni mobili registrati) costituzione di pegni, prestazione di fideiussioni ed avalli; rilascio di pagherò diretti o accettazione di tratte passive non a fronte di fornitura di merci, servizi e attrezzature; contratti di leasing immobiliare; la costituzione ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. C.C. di uno o più patrimoni ciascuno destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.

L'Organo amministrativo è tenuto a fornire ai soci tutti i documenti e le informazioni necessari per garantire loro l'esercizio del controllo ai sensi del d.lgs. 175/2016.

Art. 22 20

Firma sociale e rappresentanza legale della Società

~~La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, su delega del Consiglio stesso, anche ad altri suoi membri; ma compete di diritto pure al Vice Presidente, se nominato.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare direttori e procuratori speciali e *ad negotia*, attribuendo le relative facoltà, anche a persone estranee al consiglio stesso.~~

~~Nel caso di attribuzioni di poteri ad un membro del Consiglio di Amministrazione, per tale funzione non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società o eventualmente a terzi.~~

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione ed anche per

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>Comitato Esecutivo e Amministratori Delegati</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'art. 2381 Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18</p> | <p>giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza od impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente di cui all'art. 17 del presente Statuto, se nominato.</p> <p>La firma sociale e la rappresentanza legale della società spettano anche all'Amministratore delegato di cui all'art. 21 del presente Statuto, se nominato, per determinati atti nei limiti dei poteri delegati, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio.</p> <p>L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società o eventualmente a terzi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 21 <i>Comitato Esecutivo e Amministratori Delegati</i> Amministratore delegato</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'art. 2381 C.C. e ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) d.lgs. 175/2016, può delegare le proprie attribuzioni a uno e più dei suoi membri e ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, che assumeranno assumerà la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. 175/2016.</p> <p>Per l'esercizio della delega di funzioni non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 22</p> |
|--|---|

| <i>Convocazione del Consiglio di Amministrazione</i> | <i>Convocazione del Consiglio di Amministrazione</i> |
|--|--|
| <p>Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, nel luogo (in Italia) che riterrà opportuno, ma preferibilmente presso la sede sociale.</p> | <p>Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, nel luogo (in Italia) che riterrà opportuno, ma preferibilmente presso la sede sociale.</p> |
| | <p>Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o quando ne verrà fatta richiesta da almeno due degli Amministratori e dal Collegio Sindacale o dal Revisore legale dei conti.</p> |
| <p>La convocazione dovrà essere fatta con avviso scritto fatto pervenire a tutti gli aventi diritto a partecipare all'adunanza, sia per posta o fax o e-mail o posta elettronica certificata o consegnato a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza l'avviso potrà essere fatto anche per fonogramma o telegramma o fax o e-mail o consegnato a mano almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.</p> | <p>La convocazione dovrà essere fatta con avviso scritto fatto pervenire a tutti gli aventi diritto a partecipare all'adunanza, sia per posta, consegna brevi-manu, e fax, e e-mail o PEC e consegnato a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza l'avviso potrà essere fatto anche per fonogramma o telegramma, e fax, consegna brevi-manu, e e-mail o PEC. consegnato a mano almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.</p> |
| <p>L'avviso di convocazione dovrà pure indicare l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni saranno presiedute da uno dei membri di volta in volta eletto allo scopo da quelli presenti e scelto tra loro però preferibilmente il Presidente in carica o il Vice Presidente se nominato. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza per le riunioni del Consiglio. Colui che presiede la riunione dirige le discussioni e determina le modalità di votazione della riunione.</p> | <p>L'avviso di convocazione dovrà pure indicare l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni saranno presiedute da uno dei membri di volta in volta eletto allo scopo da quelli presenti e scelto tra loro però preferibilmente il dal Presidente in carica o il Vice Presidente se nominato. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza per le riunioni del Consiglio. Colui che presiede la riunione dirige le discussioni e determina le modalità di votazione della riunione.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 19 <i>Validità della costituzione e della deliberazione del Consiglio</i></p> | <p style="text-align: center;">Art. 19 23 <i>Validità della costituzione e della deliberazione del Consiglio</i></p> |
| <p>Per la validità della costituzione e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza</p> | <p>Per la validità della costituzione e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza</p> |

degli Amministratori in carica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte anche "per consultazione" adottata almeno dalla maggioranza dei membri in carica, previo interpello in qualsiasi forma di tutti i componenti il Consiglio, su un testo scritto, da chiunque redatto o predisposto purchè in buona fede e con tenore puntuale ed intellegibile, che si riterrà approvato o con la sottoscrizione di quei decisionisti o con il consenso scritto dei medesimi manifestato anche separatamente e con altro documento. All'esecuzione di tal specie di decisione provvederà uno qualsiasi dei membri del Consiglio che abbia la rappresentanza della società.

Art. 20
Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

Di ogni adunanza del Consiglio è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario da esso nominato.

Il Segretario del consiglio di amministrazione cura l'esatta verbalizzazione degli atti e delle delibere del consiglio, la loro ordinata conservazione e la comunicazione del contenuto delle stesse a tutti gli interessati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per telecomunicazione con interventi dislocati in più luoghi fra loro collegati e purchè siano rispettati il metodo collegiale di accertare la valida

~~degli Amministratori in carica.~~

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

~~Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte anche "per consultazione" adottata almeno dalla maggioranza dei membri in carica, previo interpello in qualsiasi forma di tutti i componenti il Consiglio, su un testo scritto, da chiunque redatto e predisposto purchè in buona fede e con tenore puntuale ed intellegibile, che si riterrà approvato o con la sottoscrizione di quei decisionisti o con il consenso scritto dei medesimi manifestato anche separatamente e con altro documento. All'esecuzione di tal specie di decisione provvederà uno qualsiasi dei membri del Consiglio che abbia la rappresentanza della società.~~

Le riunioni del Consiglio e le relative delibere sono valide anche in difetto o vizio della convocazione purché siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci o il revisore.

Art. ~~20~~ **24**
Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

Di ogni adunanza del Consiglio è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario da esso nominato.

Il Segretario del Consiglio di amministrazione cura l'esatta verbalizzazione degli atti e delle delibere del Consiglio, la loro ordinata conservazione e la comunicazione del contenuto delle stesse a tutti gli interessati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per telecomunicazione con interventi dislocati in più luoghi fra loro collegati e purchè siano rispettati il metodo collegiale di accertare la valida

costituzione della riunione, la legittimazione degli intervenuti, lo svolgimento della seduta, la partecipazione alle discussioni, la votazione simultanea e la proclamazione del suo risultato e quant'altro previsto dalla legge.

Art. 21
Rimborsi spese

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità economica per la loro funzione.

costituzione della riunione, la legittimazione degli intervenuti, lo svolgimento della seduta, la partecipazione alle discussioni, la votazione simultanea e la proclamazione del suo risultato e quant'altro previsto dalla legge.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore unico le determinazioni risultano da processi verbali che, trascritti sul libro verbali, tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore unico e da un Segretario all'uopo incaricato.

Art. ~~21~~ **25**
Rimborsi spese ed emolumenti

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

~~L'assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità economica per la loro funzione.~~

Gli eventuali emolumenti spettanti al Presidente e agli amministratori o all'Amministratore Unico dovranno essere deliberati dall'Assemblea nei limiti, comunque, di quanto previsto dall'art. 11, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Art. 26
Comitati tecnici

La società, nei limiti di cui all'art. 11, comma 13 del d. lgs. 175/2016, può costituire comitati con funzioni consultive o di proposta. La scelta dei membri e la determinazione degli emolumenti spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, agli emolumenti eventualmente riconosciuti ai membri di tali comitati si applica l'art. 11, comma 13, d.lgs. 175/2016.

TITOLO V

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Collegio Sindacale</i></p> <p>Il controllo sia di gestione che contabile e quant'altro fosse attribuito alla sua competenza dalla legge tempo per tempo vigente, è affidato ad un Collegio Sindacale composto da cinque membri, tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ma tre effettivi fra cui il Presidente e due supplenti. I componenti durano in carica tre esercizi comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>La nomina di uno dei Sindaci Effettivi e di uno dei Supplenti spetta al socio Sviluppumbria S.p.A., mentre la nomina dei rimanenti Sindaci tra cui il Presidente, spetta all'Assemblea. E' l'Assemblea che stabilisce i compensi per i membri del Collegio.</p> <p>Tutti i sindaci possono essere rieletti.</p> | <p style="text-align: center;">CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 27 <i>Collegio Sindacale</i></p> <p>Il controllo sia di gestione che contabile e quant'altro fosse attribuito alla sua competenza dalla legge tempo per tempo vigente, è affidato ad un Collegio Sindacale composto da cinque membri, tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ma tre effettivi fra cui il Presidente e due supplenti. I componenti durano in carica tre esercizi comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi.</p> <p>La nomina di uno dei Sindaci Effettivi e di uno dei Supplenti spetta al socio Sviluppumbria S.p.A., mentre la nomina dei rimanenti Sindaci tra cui il Presidente, spetta all'Assemblea. E' l'Assemblea che stabilisce i compensi per i membri del Collegio.</p> <p>L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c) del d.lgs. 175/2016.</p> <p>Tutti i sindaci possono essere rieletti.</p> <p>Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2397 a 2409-septies C.C..</p> <p>Il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2403 C.C., vigila sull'osservanza della legge e dello</p> |
|--|--|

statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura e alla proprietà pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Nella nomina del Collegio sindacale sarà garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio, con i criteri stabiliti dalla L. 120/2011.

L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.

Art. 28

Revisore legale dei conti

Nel rispetto della previsione normativa di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 175/2016 la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.

L'incarico al revisore o alla società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Al revisore legale dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2409-bis a 2409-septies codice civile.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI

Art. 24

Art. 24 **29**

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Chiusura degli esercizi sociali</i></p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo dovrà predisporre il bilancio redatto e corredato secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti. Dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni da tale chiusura allorchè ricorrano particolari circostanze manifestate dagli amministratori a giustificazione della dilazione.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Chiusura degli esercizi sociali</i> <i>Bilancio, relazione sul governo societario e piano di risanamento</i></p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo dovrà predisporre il bilancio redatto e corredato secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti. Dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni da tale chiusura allorchè ricorrano particolari circostanze manifestate dagli amministratori a giustificazione della dilazione.</p> <p>L'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'organo amministrativo provvede altresì, a redigere e presentare ai soci annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e ss., del d.lgs. 175/2016.</p> <p>La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 175/2016.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 175/2016 sull'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs.</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Riparto degli utili</i></p> <p>Gli utili netti risultanti alla chiusura di ogni esercizio, salvo il 5% destinato alla riserva legale almeno fino a quando questa non abbia raggiunto i minimi di legge, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione nella società, ma sempre salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea che approva il bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>Scioglimento</i></p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Clausola compromissoria</i></p> <p>In virtù del D.lgs. n.5/2003 artt.34-36 e</p> | <p>175/2016, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo amministrativo della Società adotta i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento ai sensi degli artt. 14 commi 2 e 3 d.lgs. 175/2016 e 2409 C.C..</p> <p style="text-align: center;">Art. 25 30 <i>Riparto degli utili</i></p> <p>Gli utili netti risultanti alla chiusura di ogni esercizio, salvo il 5% destinato alla riserva legale almeno fino a quando questa non abbia raggiunto i minimi di legge, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione nella società, ma sempre salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea che approva il bilancio.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VII</p> <p style="text-align: center;">SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 31 <i>Scioglimento e liquidazione</i></p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.</p> <p>Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 32 <i>Clausola compromissoria</i></p> <p>In virtù del D.lgs. n.5/2003 artt.34-36</p> |
|--|--|

salvi i limiti stabiliti in questa normativa, ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci o fra i medesimi (o loro successori) oppure fra la società e gli organi sociali o fra la società e i rappresentanti o i liquidatori in dipendenza del contratto sociale e che sia promossa dall'una o dall'altra di quelle parti, verrà decisa o da un arbitro o da un collegio di arbitri composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. L'arbitro (unico o collegio) assumerà la propria determinazione pro bono et aequo osservando le inderogabili norme dettate dal C.P.C. (art.806 e segg.) o da leggi speciali in materia.

Art. 28
Norme di rinvio

Per tutto quanto che, durante lo svolgimento del rapporto sociale risultasse nell'atto costitutivo o nel presente statuto non contemplato o in contrasto con inderogabili disposizioni di legge, varrà a suo completamento o in sostituzione, quanto dettato dalle normative tempo per tempo vigenti in materia di società per azioni retta dal sistema tradizionale.

degli artt. **34, 35 e 36 del D.lgs. 5/2003** e salvi i limiti stabiliti in questa normativa, ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci o fra i medesimi (o loro successori) oppure fra la società e gli organi sociali o fra la società e i rappresentanti o i liquidatori in dipendenza del contratto sociale e che sia promossa dall'una o dall'altra di quelle parti, verrà decisa o da un arbitro o da un collegio di arbitri composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. L'arbitro (unico o collegio) assumerà la propria determinazione pro bono et aequo osservando le inderogabili norme dettate dal C.P.C. (art. 806 e segg.) o da leggi speciali in materia.

Art. ~~28~~ **33**
Norma di rinvio

~~Per tutto quanto che, durante lo svolgimento del rapporto sociale risultasse nell'atto costitutivo o nel presente statuto non contemplato o in contrasto con inderogabili disposizioni di legge, varrà a suo completamento o in sostituzione, quanto dettato dalle normative tempo per tempo vigenti in materia di società per azioni retta dal sistema tradizionale.~~

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge speciali vigenti in materia.